



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

*Servizio sostegno e promozione comparti
commercio e terziario*

Prot. 13186/PROD.COMM

Rif. prot. 223 e 232 dd. 13/04/2006

Alleg.

Oggetto: L.R. 29/2005 – Commercio su aree
pubbliche; vendita e somministrazione

Trieste, 27 aprile 2006

34122 – Via Trento, 2

Tel. 040 3772448

Fax 040 3772446

All'Associazione

Con le note sopra emarginate dell'Associazione in indirizzo sono stati formulati dei quesiti inerenti le problematiche di cui all'oggetto; in proposito si forniscono le precisazioni di cui appresso.

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Innanzitutto si vuole evidenziare che, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera a), della L.R. 29/2005, per <<area pubblica>> si intende ogni area di qualunque natura (quindi anche privata) destinata comunque ad uso pubblico; pertanto nel caso di specie è ravvisabile una vera e propria attività di commercio disciplinata dal titolo III della legge citata.

L'impresa che eserciti l'attività in forma itinerante può sostare nello stesso punto nei limiti dell'orario fissato dal Comune (artt. 43, comma 4, e 51, commi 1 e 2); in assenza di tale determinazione, l'orario del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, inclusi i limiti temporali di sosta nello stesso punto, saranno da ritenersi liberi.

SOMMINISTRAZIONE E VENDITA

La fattispecie descritta nel quesito si concretizza nella preparazione del caffè, all'interno dei locali dell'esercizio di vendita, per essere servito, e quindi consumato, al banco con bicchieri di carta o plastica: viene sottolineato che non si tratta di un'attività di distribuzione automatica e, si aggiunge, non è nemmeno ravvisabile l'ipotesi di vendita diretta di beni di propria produzione.

La lettera d) dell'articolo 65, comma 1, della L.R. 29/2005, qualifica come <<attrezzature di somministrazione>> **tutti** i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande (non sussistono pertanto elementi giuridici per escludere dalla qualificazione una macchina automatica del tipo cialda monouso, considerato che non si tratta di uno strumento di distribuzione automatica).

Inoltre la legge (articolo 65, comma 1, lettera *a*) espressamente definisce l'attività di <<somministrazione al pubblico di alimenti e bevande>> la vendita per il consumo di tali prodotti nei **locali** dell'esercizio o in superfici aperte al pubblico a tal fine attrezzate annesse all'esercizio: nel caso di specie il caffè verrebbe servito e consumato al banco, di conseguenza si rientra pienamente nell'ipotesi di somministrazione in senso proprio.

Distinti saluti

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

- dott. Franco MILAN -

RBr